

LEGGE n. 10/91 – NORME DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 29 – CERTIFICAZIONE FINALE DELLE OPERE

Da presentare ai competenti uffici con la comunicazione di fine lavori
o la richiesta di abitabilità o agibilità

EDIFICIO _____

Indirizzo _____ Comune _____ prov. _____

Concessione edilizia _____ riferimento relazione DM 13.12.93 (Mod. A,B,C) _____

OPERE

- Nuovo edificio
- Nuovo impianto
- Sostituzione di generatore di calore
- Ristrutturazione edificio
- Ristrutturazione di impianto

I soggetti sottoindicati certificano, ai sensi della legge 10/91, art. 29, che le opere edili e di
isolamento termico sono conformi alle disposizioni della Legge 10 della documentazione ai sensi
del D.M. 13.12.93 depositata presso gli uffici comunali.

- Impresa edile:

_____ indirizzo – comune _____ firma del titolare _____
ragione sociale

- Direttore dei lavori (eventuale):

_____ indirizzo – comune _____ firma del titolare _____
ragione sociale

- Installatore dell'impianto di riscaldamento:

_____ indirizzo – comune _____ firma del titolare _____
ragione sociale

- Direttore dei lavori di impianto di riscaldamento (eventuale):

_____ indirizzo – comune _____ firma del titolare _____
ragione sociale

Mezzomerico, li _____

LEGGE 10/91 – Art. 34 comma 3. Sanzioni

Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.